

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 419

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI
e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Sembra ormai di poter dire che anche nell'ambito del Parlamento è diffusa la consapevolezza del carattere odioso che hanno finito con l'assumere le immunità parlamentari. Speriamo che ciò si traduca subito in scelte legislative coerenti.

L'istituto ha fondate motivazioni storiche e politiche (difesa del parlamentare dal potere regio, governativo e giudiziario) e ha rappresentato in passato un positivo strumento di tutela soprattutto a beneficio delle opposizioni e delle minoranze. Ma l'uso arbitrario che ne è stato fatto, particolarmente in epoca recente, ha finito col travolgere l'ispirazione e la finalità originarie. L'autorizzazione a procedere si è così

trasformata da garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del parlamentare a occasione di autotutela corporativa, di sottrazione alle esigenze di giustizia, di affermazione di inviolabilità assoluta, di definizione di uno *status* di incomprensibile privilegio, di copertura di reati della più diversa natura (che quasi mai hanno a che vedere con le funzioni parlamentari).

Una drastica revisione dell'articolo 68 della Costituzione è dunque estremamente urgente. A ciò siamo chiamati non tanto da un'opinione pubblica giustamente scandalizzata da tanto abuso, ma dalla nostra stessa dignità personale e di funzione. È motivo di discredito per ogni parlamentare il solo dubbio che chi viene eletto al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parlamento possa agire impunemente al di sopra e al di fuori delle leggi.

La proposta che qui presentiamo prevede l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, tranne che per l'arresto, e il mantenimento, anzi il rafforzamento, della prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'attuale articolo 68 della Costituzione.

Mentre si restituisce il parlamentare alla possibilità di essere perseguito senza autorizzazione per ogni tipo di reato, si propone una difesa ancor più robusta rispetto alle opinioni, ai voti ed agli atti riferibili strettamente all'esercizio delle sue funzioni.

È l'unica forma di tutela prevedibile e tollerabile che deve essere salvaguardata, pena una caduta di autonomia e indipendenza del membro del Parlamento. Anzi, si è pure previsto di estendere esplicitamente tale tutela al piano civile e amministrativo (vista la recente tendenza ad agire in sede civile contro opinioni espresse da parlamentari), e anche agli «atti compiuti» oltre che alle «opinioni espresse» ed ai «voti dati». Alcune volte infatti si è fatto ricorso ad un criterio troppo letterale che escludeva dalla previsione del primo comma dell'articolo 68 Costituzionale tutto ciò che non potesse essere considerato, restrittivamente, «espressione del voto» e «espressione di opinioni». Tale interpretazione, per la verità, ha trovato poco seguito sia in dottrina che da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere. La formulazio-

ne che si propone dovrebbe, comunque, consentirne o almeno facilitarne il definitivo superamento.

Il secondo comma della proposta di legge si riferisce alle fattispecie per le quali possa essere di dubbia definizione se l'ipotesi di reato rientri o meno nell'insindacabilità prevista dal primo comma. Per tali casi si prevede la possibilità che il parlamentare interessato chieda al riguardo un pronunciamento dell'assemblea cui appartiene, cui è affidato il potere di provocare l'archiviazione del procedimento qualora dovesse trattarsi effettivamente di fatti coperti dalla prerogativa inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari. L'archiviazione si intende negata per silenzio-assenso qualora l'assemblea non si pronunci entro sessanta giorni dall'istanza del parlamentare.

L'autorizzazione della camera di appartenenza viene invece preservata per l'arresto. Non si può lasciare al magistrato (a un magistrato) il potere di modificare, con provvedimenti limitativi della libertà personale, la composizione delle assemblee parlamentari. Una modifica della Costituzione deve prevedere anche l'ipotesi di periodi più bui per la democrazia e le libertà e di un clima che favorisca un uso gravemente distorto del potere giudiziario. Perciò è qui, in modo convinto, mantenuto l'istituto dell'autorizzazione per l'arresto, salvo due casi: il grave delitto in flagranza e la sentenza irrevocabile di condanna (dopo i tre gradi di giudizio).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento, anche se cessati dalla carica, non possono essere perseguiti, in sede penale, civile ed amministrativa, per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Quando un membro del Parlamento è sottoposto a procedimento per fatti che ritenga coperti dalla prerogativa di cui al primo comma, l'interessato può chiedere alla Camera, cui appartiene che sia fatta valere tale condizione. Ove l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, accolga l'istanza, il procedimento è archiviato. L'istanza si intende respinta se la Camera non si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Nessun membro del Parlamento può essere arrestato, o comunque sottoposto a misure limitative della libertà personale, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna».